



**SCHEDA DI NOTIFICA
DELLE MODIFICHE AL
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

SOMMARIO

Le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento sono oggetto della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza attivata in data 25 marzo 2009.

Modifica 1 – Capitolo 5.3.2.1.1. – INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE	Pag. 326
--	----------

SCHEMA DI NOTIFICA DELLA MODIFICA RICHIESTA

Stato Membro: ITALIA
Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Programma

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2008)709 del 15 febbraio 2008.

2. Base giuridica delle modifiche

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Modifica 1 – Capitolo 5.3.2.1.1. – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Vengono proposte due modifiche delle quali la prima è una correzione di un mero errore materiale di omissione nell'attribuzione del punteggio aziendale che comporta la determinazione del livello di indennità compensativa.

La seconda va a modificare l'impegno di proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni nel rispetto delle condizioni minime di ammissibilità che sono pari a 2 ettari di superficie agricola utilizzata o di 0,3 ettari nel caso dell'olivo e del castagno. Tale modifica è indispensabile in quanto risponde alla problematica situazione fondiaria in cui operano le aziende agricole di montagna, caratterizzate da superfici ad elevata frammentazione e coltivate prevalentemente a titolo di affitto annuale, con elevata permuta delle stesse difficoltà nell'assunzione di un impegno quinquennale sull'intera superficie in domanda.

A corredo della proposta di modifica viene citata la nota della C.E. Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale di data 29/07/08 protocollo n. D(2008)GCO/aj22952 (AGRI D/18682) avente per oggetto "Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misure relative alle indennità compensative" che precisa la posizione dei Servizi della Direzione Generale, a titolo di orientamento, nel quadro del partenariato fra la Commissione europea e le autorità nazionali competenti per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, in merito agli impegni di prosecuzione dell'attività agricola nelle zone in questione per almeno cinque anni e per l'intera superficie oggetto del primo pagamento. In tale orientamento è riportato che la condizione regolamentare del proseguimento dell'attività agricola nelle zone in questione, per almeno cinque anni a partire dal primo pagamento, possa essere interpretata nel senso del mantenimento dell'impegno a proseguire l'attività agricola nel rispetto delle sole condizioni minime di ammissibilità delle misure.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La prima modifica riguarda il sottocapitolo “*Dettagli delle condizioni di ammissibilità*”, al punto “4. *Struttura economica dell’azienda*” di cui si riporta il secondo punto elenco relativo alla composizione delle foraggere e oggetto di modifica.

- composizione delle foraggere: viene calcolato il rapporto mais da foraggio/(mais da foraggio + prato + superficie pascolata). Si individuano fino a 4 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l’Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10%	punti 5,
classe oltre il 10% fino al 20%	punti 3,
classe oltre il 20% fino al 30%	punti 2,
classe oltre il 30%	punti 1.

La seconda modifica riguarda il sottocapitolo “*Definizione di superficie minima e limitazioni*” di cui se ne riporta integralmente il testo.

DEFINIZIONE DI SUPERFICIE MINIMA E LIMITAZIONI

La superficie agraria utilizzata deve essere di almeno due ettari, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno.

Le particelle fondiarie dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l’azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno. ~~una superficie pari ad almeno quella iniziale (superficie minima di impegno).~~

Sono escluse dalla concessione dell’indennità compensativa:

- a) le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di sup. foraggiera totale;
- b) le superfici foraggere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento;
- c) le superfici coltivate a melo, pero e pesco.

Le colture ammissibili all’aiuto devono essere esercitate su superfici di almeno 0,1 ettaro per ciascuna coltura.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,5 ettari per UBA al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori, il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda. Nel computo delle superfici soggette alla corresponsione dell’indennità prevista dalla presente misura si calcola pertanto, a favore delle aziende che monticano il proprio bestiame, anche la superficie relativa all’alpeggio estivo nella misura di 0,5 ettari per UBA alpeggiata (poiché il carico UBA/ha degli animali in alpeggio - condotti secondo i criteri agroambientali di cui alla misura 214 - varia da 0,4 a 1,4, viene ammessa all’aiuto una superficie comunque sempre inferiore a quella effettivamente utilizzata).

L’autorità di gestione assicura la legittimità dell’intervento sulle superfici di alpeggio, mediante specifici controlli incrociati volti a verificare la rispondenza delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie dell’indennità compensativa, le quali devono dichiarare in quale alpeggio sono condotti gli animali. Generalmente, inoltre, le superfici relative agli alpeggi sono controllate mediante l’istruttoria delle istanze di cui alla specifica misura agroambientale a favore degli stessi (Misura 214 – Intervento B2).

Nel caso dei greggi transumanti, in considerazione del carattere estensivo e alle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti, il premio per ettaro di superficie foraggiera è fissato fino a 80 €, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La prima modifica, trattandosi della correzione di un mero errore materiale, semplifica la comprensione del calcolo del punteggio aziendale attribuito con l'indennità compensativa.

Per quanto riguarda la seconda, i beneficiari della misura 211, che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni, a decorrere dal primo pagamento dovranno rispettare la superficie minima di impegno.

La permanenza delle aziende agricole montane verrebbe ulteriormente garantita da tale modifica, rispondendo in maniera più efficace agli obiettivi della misura.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche proposte sono coerenti con il Piano Strategico Nazionale (PSN), trattasi infatti in entrambe i casi di modifiche strettamente limitate alle modalità applicative/procedurali della misura. Non vengono alterate le motivazioni per le quali la stessa è stata attivata né gli obiettivi.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche proposte non implicano nessuna modifica finanziaria.